



Presidente

Comune di Loro Piceno
[... OMISSIS ...]

Impresa [... OMISSIS ...]

Fasc. Anac n. 1547/2024 (da citare nella corrispondenza)

Oggetto

PNC SISMA 2009-2016. MISURA A3.1 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA P.ZZA G. LEOPARDI ED AREE LIMITROFE (CUP [... OMISSIS ...] - CIG [... OMISSIS ...]) – Stazione appaltante: Comune di Loro Piceno – Nota di definizione dell'istruttoria a firma del Presidente ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018 e s.m.i.

Risultano pervenute all'Autorità le risultanze degli accertamenti svolti dalla SOA [... OMISSIS ...] in occasione della verifica triennale dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa [... OMISSIS ...], conclusasi con il diniego dell'attestazione relativa alla verifica triennale e la decadenza dell'attestazione originaria [... OMISSIS ...], a far data dalla rescissione del contratto di affitto di ramo d'azienda annotata nel Registro delle imprese il 04.06.2021, che aveva consentito il rilascio del predetto attestato.

Conseguentemente, con nota prot. n. 40631 del 28.03.2024, l'Autorità comunicava l'avvio dell'istruttoria nei confronti del Comune di Loro Piceno (AP) e dell'impresa [... OMISSIS ...] ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa in tema di contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, in relazione al possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto in esame, nonché riguardo alla veridicità delle dichiarazioni rese dalla medesima. Ciò, in quanto l'appalto in oggetto, giusta determinazione dirigenziale n. 45 del 25.11.2022, risulta aggiudicato all'impresa [... OMISSIS ...], per l'importo di € 609.922,29, per opere inquadabili nella Categoria OG1-III Classifica.

A tal fine, si assegnava il termine di venti giorni nei riguardi della stazione appaltante al fine di conoscere, oltre alle eventuali controdeduzioni, gli adempimenti svolti in merito all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dall'OE, nonché le valutazioni in ordine all'accertamento della regolarità dei lavori eseguiti da parte di impresa priva dell'adeguata qualificazione, anche in relazione ai presupposti per il rilascio del relativo Certificato di Esecuzione Lavori (CEL).

Il Comune riscontrava l'avvio del procedimento con nota acquisita al prot. 49842 del 24.04.2024, dando evidenza in primo luogo di quanto riferito dalla SUA in ordine alle verifiche condotte nei riguardi dell'impresa in esame, laddove è stato rappresentato che *"Prima dell'aggiudicazione dell'appalto al suddetto operatore economico ... l'Ufficio Appalti ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura in capo all'impresa [... OMISSIS ...], anche mediante il portale dell'ANAC all'epoca denominato "Avcpass", facendo riferimento all'elenco delle annotazioni presenti nel Casellario delle imprese detenuto dall'ANAC, nonché mediante la visura camerale (estratta dal Registro delle Imprese tramite Avcpass), "nella quale non viene fatta alcuna menzione del recesso da parte di "[... OMISSIS ...] dal contratto di affitto del ramo di azienda dell'impresa [... OMISSIS ...], dando evidenza peraltro che tale circostanza non risultava "nemmeno nella visura camerale estratta in data 02/04/2024 direttamente presso l'apposito applicativo on-line di Infocamere in dotazione a questo Ente".*



Infine, veniva individuato quale ulteriore documento di verifica l'attestazione SOA "estratta dalla sezione "Casellario delle Imprese" presente sul sito dell'ANAC in data 10 novembre 2022, dalla quale è stato possibile verificare la sussistenza della qualificazione nella categoria OG1 - classifica IV", contestandosi al riguardo che "il presunto dovere di conoscibilità del recesso da parte di [... OMISSIS ...] dal contratto di affitto del ramo di azienda dell'impresa [... OMISSIS ...], come lamentato dall'ANAC, in realtà risulta insussistente stante l'effettiva impossibilità di reperire tale informazione durante l'analisi della documentazione a comprova dei requisiti di qualificazione, effettuata - come documentato - secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, come di consueto avviene sugli operatori economici partecipanti alle gare d'appalto espletate da questo Ente". Fermo restando quanto dedotto dalla SUA, riguardo allo stato d'avanzamento dell'appalto, il medesimo Comune di Loro Piceno ha fatto presente che "lo stato d'avanzamento dei lavori alla data del 01.02.2024 ammonta ad €. 397.167,66, nel frattempo i lavori sono utilmente proseguiti per cui alla data attuale è possibile stimare un avanzamento di €. 460.000,00 - 470.000,00, ricordando che il contratto ammonta ad €. 609.922,29", richiamando la necessità del rispetto delle tempistiche PNC SISMA 2009 - 2016, "per cui un possibile, incerto, contenzioso allungherebbe le tempistiche di esecuzione delle opere, ammesso che, stante l'attuale congiuntura nel nostro territorio sia possibile reperire un operatore economico disponibile a completare le opere".

Al riguardo, dando altresì evidenza di quanto dedotto dall'impresa, veniva conclusivamente rappresentato che "questo Comune al momento sentita anche la Direzione dei Lavori non intende attivare la procedura di rescissione del contratto, fatto salvo che nell'ambito di circostanze ed ulteriori accertamenti non dovesse emergere gravi indizi di irregolarità tecnica giuridica nei confronti dell'impresa [... OMISSIS ...] per cui sarebbe doveroso procedere alla risoluzione dei rapporti in essere".

Con ulteriore comunicazione acquisita al prot. n. 45582 del 12.04.2024, l'impresa [... OMISSIS ...] presentava le proprie controdeduzioni alle contestazioni formulate in sede di avvio istruttorio, contestando, in riferimento a tale procedura, il provvedimento adottato dalla SOA per la dichiarazione di decadenza dell'attestazione [... OMISSIS ...], facendo presente che lo stesso era stato impugnato innanzi al T.A.R. territorialmente competente "in quanto illegittimo e comunque adottato in spregio alle norme procedurali che regolano il procedimento di attestazione".

In particolare, veniva contestata la decadenza dell'attestato in quanto "assunta dalla SOA senza avviare alcun contraddittorio con l'impresa, né tantomeno facendo precedere il diniego opposto da una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di attestazione SOA", facendo altresì presente che "l'intervenuta cessazione del contratto di ramo d'azienda a far data dall'anno 2021 doveva già essere conosciuta dalla SOA, in quanto presente nel sistema camerale e comunque rientrante nel novero dei controlli sulla permanenza dei requisiti di carattere tecnico-professionali di sua esclusiva spettanza", contestando pertanto la sussistenza di un dovere di comunicazione a suo carico.

Con riferimento al profilo della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, che qui interessa, la stessa impresa ha ritenuto di escludere qualsiasi addebito a suo carico, rappresentando che "l'attestazione SOA in possesso della Scrivente impresa era valida ed efficace, con la conseguenza che, al momento in cui sono state rese, le dichiarazioni presentate dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti di qualificazione erano perfettamente valide e veritiere" e che "l'operatore economico (né tantomeno la Stazione appaltante) non poteva(no) sostituirsi alle valutazioni effettuate dall'unico Organismo competente, cioè la SOA, come cristallizzate nel certificato [... OMISSIS ...]".

Sul punto, l'impresa faceva altresì presente che "Dunque, nel sistema della qualificazione nei lavori pubblici, solo e soltanto la SOA ha il potere di certificare il possesso (o il non possesso) dei requisiti di qualificazione in capo all'operatore economico. Certamente, nessun presunto ulteriore obbligo istruttorio o dichiarativo può essere addossato sull'impresa (o sulla Stazione appaltante) in merito alla correttezza dell'attestato SOA originariamente presentato in gara", precisando ulteriormente che "Pertanto, la [... OMISSIS ...] (e né la



Stazione appaltante) non doveva e non poteva interrogarsi sulla validità e/o correttezza del certificato rilasciato dalla SOA che, occorre ribadire con forza, al momento di presentazione dell'offerta, dell'intervenuta aggiudicazione e dell'esecuzione del contratto era assolutamente valido ed efficace".

Infine, l'impresa riteneva di asserire la veridicità delle dichiarazioni rese in corso di procedura, ritenendo che nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese "la certificazione SOA era presente ed era valida; come tale alcun addebito in questo senso può esser imputato alla Scrivente impresa" e che "Analogamente deve dirsi per le lavorazioni eseguite nella commessa in oggetto ed ai CEL attribuiti in conseguenza di esse. L'impresa ha svolto correttamente ed a regola d'arte le prestazioni contrattuali, senza alcuna contestazione da parte della Stazione appaltante", ritenendo che "le opere oggetto del contratto d'interesse sono state sino ad ora eseguite a perfetta regola d'arte sulla base delle capacità imprenditoriali e dei requisiti maturati in proprio dalla Scrivente Impresa; ed infatti, quest'ultima possiede requisiti idonei allo svolgimento delle lavorazioni oggetto del presente contratto che prescindono persino dall'operazione di affitto del ramo d'azienda attenzionata".

In conclusione, l'impresa, rappresentando la propria disponibilità ad essere eventualmente audita presso l'Autorità, chiedeva l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della medesima società.

In primo luogo, in riferimento al contenzioso giurisdizionale amministrativo instaurato dall'impresa innanzi al TAR competente, si osserva che l'ambito oggettivo di tale contenzioso instaurato nei riguardi della SOA non interferisce con le verifiche da svolgere nel corso del procedimento in esame, le cui finalità consistono nel verificare il corretto operato della stazione appaltante, nonché l'assolvimento degli obblighi dichiarativi dell'impresa nell'ambito della procedura di gara, con particolare riferimento al mantenimento dei requisiti. Ciò, tenuto conto, al di là della formale validità dell'attestazione, dell'intervenuta circostanza in merito al venir meno dell'affitto di ramo d'azienda, su cui si fondava la qualificazione dell'impresa, tacitata dall'impresa in sede di gara.

Nel merito, si rileva che l'impresa [... OMISSIS ...] si è aggiudicata la gara in oggetto per opere inquadabili nella Categoria OG1-III Classifica, con la spendita dell'attestazione [... OMISSIS ...], rilasciata in data 09.03.2021 dall'Organismo di attestazione SOA [... OMISSIS ...], conseguita con i requisiti rivenienti dal ramo d'azienda concesso in affitto dalla società [... OMISSIS ...].

A far data dal 04.06.2021, presso la Camera di Commercio risulta annotata la perdita di efficacia del predetto contratto di affitto a seguito del recesso da parte dell'impresa locatrice, che non è stato comunicato dall'impresa in sede di partecipazione alla procedura di gara, la cui circostanza è stata poi riscontrata dalla SOA [... OMISSIS ...], in sede di verifica triennale dell'attestazione in data 15.03.2024, con la dichiarazione formale di decadenza dell'attestazione [... OMISSIS ...], a far data dal 04.06.2021.

In tale contesto risulta evidente che la società [... OMISSIS ...] si è aggiudicata ed ha eseguito il contratto in argomento in carenza dei requisiti di qualificazione richiesti, dovendosi intendere sprovvista di adeguata qualificazione a far data quantomeno dal 04.06.2021.

In considerazione di ciò, nell'avvio dell'istruttoria è stato contestato al Comune che lo stesso, nel corso di svolgimento della procedura negoziata, era in grado di assumere la notizia del venir meno dei requisiti di qualificazione dell'impresa aggiudicataria [... OMISSIS ...], con conseguente necessità di disporre gli accertamenti conseguenti.

Si rileva, infatti, che la circostanza della perdita dei requisiti di qualificazione risultava apprezzabile già al momento dello svolgimento della procedura negoziata svolta dalla Stazione appaltante, atteso che nel Casellario informatico dell'Autorità la predetta impresa risultava inserita in "Elenco imprese la cui attestazione è stata rilasciata a seguito di operazioni che hanno comportato l'utilizzo di requisiti propri e di requisiti di altre imprese", riferendosi all'affitto di ramo d'azienda dell'impresa [... OMISSIS ...] all'impresa [... OMISSIS ...], in data 15.11.2018, per le categorie OG1, OG3, OG6 e OS21.



Tuttavia, come già esposto, nel Registro delle Imprese riferito all'impresa aggiudicataria [... OMISSIS ...] risultava pubblicata la notizia dell'intercorso recesso dal contratto di affitto sopra richiamato, giusta annotazione protocollata presso la CCIAA in data 04.06.2021.

L'esame incrociato tra la visura camerale ed il casellario delle imprese (anch'esso soggetto a verifica in sede di accertamento dei requisiti in capo all'aggiudicatario) avrebbe consentito di rilevare la perdita dei requisiti di qualificazione SOA, in quanto non più supportati dall'affitto del ramo d'azienda.

Al riguardo, si richiama il principio generale di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali (Cons. Stato, Ad. Pl. 20 luglio 2015 n.8), precisando che *" tali requisiti ... devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (in tal senso ex multis, Anac delibera n. 146/2022, prec 27/2022/L, delibera n. 18/2021, delibera n.76/2019-prec248/18/L; Cons. Stato n. 2698/2020) "* e che *" qualora in corso di esecuzione del contratto d'appalto intervenga la perdita dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale, da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante è tenuta a valutare l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 "*.

Sul punto, la stazione appaltante ha controdedotto, come rilevato in premessa, di aver verificato i requisiti di partecipazione generali e speciali dichiarati dalla ditta destinataria della proposta di aggiudicazione [... OMISSIS ...] tramite il sistema AVCpass, con la consultazione del Casellario informatico ANAC e del Registro delle imprese, dando inoltre evidenza di aver consultato il "Documento di verifica di autocertificazione" presso il Registro delle imprese, rilevando l'assenza di notizie in merito alla perdita d'efficacia del contratto d'affitto di ramo d'azienda.

Nel prendere atto di quanto controdedotto, si assume che la circostanza della perdita di efficacia dell'affitto di ramo d'azienda non era riportata nell'estratto del registro delle imprese ricavato da AVCpass e neppure nel predetto "Documento di verifica di autocertificazione", che contengono informazioni semplificate, non estese allo storico delle modifiche societarie intercorse, ritenendo tuttavia che una più approfondita verifica dei requisiti, anche in riferimento alla necessità di verificare i soggetti cessati nell'anno precedente alla pubblicazione del bando ex art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016, avrebbe potuto ricomprendere anche l'esame della visura camerale storica.

Tali considerazioni non consentono di superare il profilo connesso alla mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa ai fini della partecipazione alla gara in ordine al possesso dei requisiti di carattere speciale, atteso che l'impresa, per tre anni, ha taciuto la circostanza, a lei ben nota, riguardante l'intercorsa rescissione del contratto d'affitto di ramo d'azienda, partecipando alle gare d'appalto e conseguendo, tra l'altro, l'aggiudicazione evidenziata nell'istruttoria.

In ordine a tale profilo di mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese l'impresa, a sua volta, ha controdedotto negando, come sopra accennato, la sussistenza di obblighi istruttori o dichiarativi a proprio carico, deducendo che la stessa *" non doveva e non poteva interrogarsi sulla validità e/o correttezza del certificato rilasciato dalla SOA che, occorre ribadire con forza, al momento di presentazione dell'offerta, dell'intervenuta aggiudicazione e dell'esecuzione del contratto era assolutamente valido ed efficace "*.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 76, comma 12 del d.p.r. 207/2010 all'epoca vigente (ora art. 16, comma 12 dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023) prevedeva l'obbligo a carico dell'impresa di depositare, entro trenta giorni, presso l'Autorità e la camera di commercio, industria e artigianato per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile, gli atti di fusione o altre operazioni societarie, ivi compresi quelli inerenti l'affitto di ramo d'azienda ed il suo eventuale recesso.

A prescindere da tale circostanza, va tuttavia rilevato che l'obbligo dichiarativo in fase di gara delle circostanze che incidono sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione dei lavori



discende dall'art. 1, comma 2.-bis della legge 24/1/90, in base al quale *"I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede"*.

Sul punto, si richiama la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato che ha confermato che la richiamata disposizione di legge *"ha posto un principio generale sull'attività amministrativa e si estende indubbiamente anche allo specifico settore dei contratti pubblici (C.d.S., Sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1591; Sez. V, 16 agosto 2021, n. 5882)"*, con richiamo all'ulteriore giurisprudenza, laddove risulta specificato, in relazione all'onere di continuità in corso di gara del possesso dei requisiti, che lo stesso *"non solo è del tutto ragionevole, siccome posto a presidio dell'esigenza della stazione appaltante di conoscere in ogni tempo dell'affidabilità del suo interlocutore 'operatore economico' (e dunque di poter monitorare stabilmente la perdurante idoneità tecnica ed economica del concorrente), ma è altresì non sproporzionato, essendo assolvibile da quest'ultimo in modo del tutto agevole, mediante ricorso all'ordinaria diligenza, che gli operatori professionali devono tenere al fine di poter correttamente insistere e gareggiare nel concorrenziale mercato degli appalti pubblici; il che significa, per quanto qui ne occupa, garantire costantemente la qualificazione loro richiesta e la possibilità concreta della sua dimostrazione e verifica (...)"* (cfr. Adunanza Plenaria n. 7 del 24 aprile 2024).

Tale assunto esprime un dovere di diligenza a carico dell'operatore economico, laddove si rileva che *"La giurisprudenza, infatti, è ormai costante e conforme (cfr., tra le tante TAR Lombardia, sentenza n. 2598/2021, TAR Campania, sentenza n. 1936/2022) nel ritenere che, in ossequio al principio di autoresponsabilità, all'impresa che partecipa a pubblici appalti deve essere richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore rispetto alla media. Diligenza che non riguarda solo l'esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche (TAR Piemonte, sent. n. 616/2022), tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara"* (cfr. TAR Emilia Romagna, sentenza n. 707/2023).

Ad oggi tali considerazioni hanno trovato espresso riconoscimento nel nuovo codice mediante la codificazione dei principi della fiducia ex art. 2 e di buona fede e di tutela dell'affidamento ex art. 5 del d.lgs. 36/2023.

In relazione a tali principi, si ricorda che nella delibera dell'Autorità n. 262 del 20 giugno 2023, nella disciplina di funzionamento del FVOE, ai fini della verifica dell'assenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche, è richiesto agli operatori economici un onere di inserimento dei dati e dei documenti non presenti nel FVOE che non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND.

Alla luce di quanto esposto, non si ritiene condivisibile quanto controdedito dalla stazione appaltante di non dover procedere ad ulteriori accertamenti, che risultano allo stato indispensabili a prescindere dall'emergere o meno di gravi indizi di irregolarità tecnica giuridica nell'esecuzione dei lavori.

Parimenti infondate sono le considerazioni dell'impresa, laddove viene affermato che la stessa *"non doveva e non poteva interrogarsi sulla validità e/o correttezza del certificato rilasciato dalla SOA che, occorre ribadire con forza, al momento di presentazione dell'offerta, dell'intervenuta aggiudicazione e dell'esecuzione del contratto era assolutamente valido ed efficace"*, atteso che era ben nota alla stessa la perdita dei presupposti per la spendita della qualificazione SOA, che era tenuta a comunicare, alla luce delle disposizioni normative vigenti, configurandosi la non veridicità della dichiarazione resa dall'impresa in merito al possesso dei requisiti di carattere speciale.

Al riguardo, viene in rilievo l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del d.lgs. 50/2016, in base al quale *"In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia"*.



Quanto emerso, si rileva pertanto la necessità, pur se i lavori risultano in corso di esecuzione, di richiedere alla stazione appaltante di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa, procedendo di conseguenza, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - reso in attuazione dell'art. 213, comma 10, del previgente d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020, applicabile alla fattispecie - alle comunicazioni previste al fine di consentire l'annotazione nel Casellario informatico, con l'utilizzo del modulo indicato nel Comunicato del Presidente del 30 marzo 2022.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 10 luglio 2024 ha disposto la trasmissione della presente nota, ritenendo di confermare che la gara in esame è stata affidata all'impresa [... OMISSIS ...] sulla scorta dell'attestazione [... OMISSIS ...], che è risultata tuttavia non utilizzabile, a fronte dell'intervenuta rescissione del contratto di affitto del ramo annotata nel Registro delle imprese il 04.06.2021, che aveva consentito la dimostrazione dei requisiti di qualificazione da parte della medesima impresa.

In tale contesto, rileva il comportamento della medesima impresa che ha partecipato alla gara e ha conseguito l'aggiudicazione, attestando in modo non veritiero il possesso dei requisiti di carattere speciale e tacendo, invero, la circostanza, a lei ben nota, riguardante l'intercorsa rescissione del contratto d'affitto di ramo d'azienda, che, come confermato dalla SOA, aveva determinato la perdita dei requisiti speciali.

Ciò consente di configurare la violazione da parte dell'impresa medesima degli obblighi dichiarativi e dei doveri di lealtà e buona fede esigibili nei riguardi degli operatori economici nell'ambito della partecipazione alle procedure di gara per la realizzazione di un corretto confronto concorrenziale, in relazione alla necessità di dover rendere note le circostanze che influiscono sul possesso dei requisiti, ancor più se non immediatamente desumibili dalle verifiche effettuate tramite le banche dati in uso, evitando di rendere dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti.

Da quanto sopra emerso, anche se i lavori risultano allo stato ultimati, la stazione appaltante è tenuta a verificare la mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa, procedendo di conseguenza, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - reso in attuazione dell'art. 213, comma 10, del previgente d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020, applicabile alla fattispecie - alle comunicazioni previste al fine di consentire l'annotazione nel Casellario informatico, con le modalità indicate dall'Autorità.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 222, comma 13 del d.lgs. 36/2023 si assegna il termine di trenta giorni per far conoscere all'Autorità gli esiti degli accertamenti condotti al riguardo.

Infine, si rappresenta alla Stazione appaltante la necessità di provvedere alle dovute segnalazioni agli Organi competenti, attesa la possibile rilevanza penalistica del comportamento assunto dalla citata impresa.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente